

## **QUESITO:**

Gentilissimi/e,

vi scriviamo con riferimento all'Avviso e, in particolare, al requisito di ordine generale richiesto al punto a) del par. 5.1 in base al quale solo gli enti iscritti al RUNTS possono partecipare alla selezione.

\_\_\_\_\_ ha già effettuato tutti gli adempimenti e adeguamenti statutari necessari all'iscrizione al RUNTS, ma l'iscrizione al registro in parola non è potuta avvenire in quanto la Commissione europea non ha ancora approvato i contenuti del titolo X del Codice del terzo settore relativo alla regolamentazione fiscale delle imprese che ne fanno parte.

Tale mancanza, di fatto, impedisce alle Onlus di poter stabilire consapevolmente la propria struttura giuridica e di accedere ad un quadro fiscale certo con cui orientarsi, anche al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal suddetto titolo X.

La stessa vigente normativa prevede che l'iscrizione al RUNTS per le Onlus debba essere effettuata "entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà disposto l'autorizzazione" sui nuovi regimi fiscali: il regime fiscale delle ONLUS sarà, inoltre, abrogato solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione.

Tenuto conto che \_\_\_\_\_ è attualmente ancora regolarmente iscritta all'anagrafe Onlus (anagrafe a tutt'oggi pienamente operativa per gli enti già iscritti) e dato il "limbo normativo" in cui ci troviamo dal 2017 in attesa del parere della Commissione UE, Vi chiediamo di poter partecipare alla selezione ancorché ancora non formalmente iscritti al RUNTS.

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.

## **RESPONSO:**

Buongiorno,

in riferimento al vostro quesito inviato in data 03/09, relativo all'avviso di co-progettazione di attività volte a sostenere il network territoriale in materia di "salute dei migranti", si specifica che il regime transitorio per l'iscrizione al RUNTS in relazione alle ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe alla data del 22/11/2021, si estende fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, co. 10, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, non ancora intervenuta, e che quindi, fino ad allora, il requisito di iscrizione richiesto all'art. 5, co. 1, lettera a) dell'Avviso in oggetto, si intende soddisfatto ai sensi dell'art. 101, co. 3 del d.lgs. 117/2017.